

N. 7/16 SENT.
N. 666/14 R.G.
N. 7/16 CRON.
N. 7/16 REP.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati

Dott. Salvatore Daidone PRESIDENTE
Dott. Manila Salvà CONSIGLIERE
Dott. M. Antonietta Chiriaco CONSIGLIERE rel.

OGGETTO:
ALTRI ISTITUTI
RELATIVI ALLO
STATO DELLA
PERSONA ED
AI DIRITTI DI
LA PERSONA
CITA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta il 18.11.2014 al n. 666/2014 R.G. promossa con atto di citazione in appello ex art. 702 quater c.p.c. e art. 19 D.Lvo n. 150/2011 notificato in data 12.11.2014 (cron. n. 6726 U.N.E.P. Corte d'Appello di Trieste)

DA

[redacted] nata in Delta State - Nigeria il 27.8.1985 con il Proc. Dom. Avv. Dora Zappia, del Foro di Trieste, per mandato a margine del ricorso introduttivo della causa di primo grado (ammessa al Patrocinio a spese dello Stato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste con delibera in data 7.11.2014 su istanza depositata il 6.11.2014)

APPELLANTE

(ricorrente in primo grado)



CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro - tempore, e
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Gorizia

Entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Trieste, presso la quale sono anche domiciliati

APPELLATI

(resistenti in primo grado)

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO in persona del PROCURATORE GENERALE
DELLA REPUBBLICA presso la Corte d'Appello di Trieste

TERZO INTERVENUTO

OGGETTO: Protezione internazionale - Appello avverso l'ordinanza ex
art. 702 bis c.p.c. c 19 D. lgs n. 150/2011 emessa dal Tribunale di Trieste
il 11.10.2014 (dep. 14.10.2014 e comunicata in pari data) nel procedimento
n. 722/2014 r.g.

causa definitivamente trattenuta in decisione il 21.12.2015 e decisa nella
Camera di Consiglio del 22.12.2015 sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per l'appellante:

Come in atto di appello, e dunque:



"Nel merito: Voglia Codesta Corte accogliere l'appello annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, riconoscere la protezione sussidiaria alla sig.ra Achigwe Rose.

In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori allegati e richiesti nel ricorso introduttivo e per i documenti prodotti, in particolare voglia Codesta Ill.ma Corte d'Appello di sporre l'audizione dell'appellante.

Spese, diritti ed onorari rifiutati"

Per gli appellati:


Come in comparsa di risposta, e dunque:

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previo rigetto dell'istanze di sospensione, confermare l'ordinanza del Tribunale di Trieste, nel giudizio avente n. r.g. 722/2014 resa in data 11.10.2014. Spese, diritti e onorari integralmente rifiutati".

Per il P.M.:

"Si riporta all'ordinanza impugnata e chiede il rigetto dell'appello".

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 13.3.2014,  cittadina della Nigeria (nata in Delta State - Nigeria, il 27.8.1985), proponeva opposizione davanti al Tribunale di Trieste avverso il provvedimento dd. 18.2.2014 e notificato il 28.2.2014 con cui la Commissione Territoriale



per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Gorizia aveva rigettato la richiesta di protezione internazionale presentata dalla ricorrente.

La ricorrente chiedeva il riconoscimento della protezione sussidiaria o, subordine, di quella umanitaria.

Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Trieste rigettava la domanda di protezione sussidiaria e accoglieva la richiesta di protezione umanitaria.

Avverso tale pronuncia ha interposto appello la ricorrente, contestando la decisione relativamente al mancato accoglimento della domanda di protezione sussidiaria; ha pertanto chiesto che, in parziale riforma del provvedimento impugnato, sia accolta tale domanda.

Il Ministero degli Interni e la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Gorizia, ritualmente citati, si sono costituiti chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza impugnata.

Nel giudizio è intervenuto il P.M. che ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza impugnata, come da parere d.d. 11.2.2015.

La causa è stata spedita a sentenza sulle conclusioni di cui in epigrafe e trattenuta definitivamente in decisione alla scadenza del termine ultimo per il deposito di scritti difensivi.



2. L'appellante contesta la decisione impugnata deducendo che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lett. c) dell'art. 14 D. Lgs. n. 251/2007 sul rilievo che la situazione di violenza indiscriminata, tale da porre a repentaglio la vita di civili, richiesta dalla citata norma, sarebbe prospettabile soltanto in alcune aree a Nord e a Nord-Est della Nigeria, che risultano interessate dai sanguinosi attentati da parte degli estremisti facenti capo al gruppo Boko Haram.

L'appellante si duole pertanto del fatto che il primo giudice sarebbe incorso in erronee valutazioni in fatto e non si avrebbe rispettato l'obbligo di cooperazione istruttoria, affermando erroneamente che le uniche zone a rischio si collocano a Nord e Nord Est del paese, escludendo quindi la sussistenza di rischi per l'incolumità dei cittadini nelle regioni poste a Sud come quella di origine della richiedente (Delta State) nella quale viene prodotto il petrolio, senza considerare i mutamenti intervenuti in questi ultimi anni documentati dai rapporti internazionali ed omettendo di considerare che autorevoli fonti di informazione attesterebbero invece, in modo incontrovertibile, una situazione di "violenza indiscriminata" su tutto il territorio della Nigeria caratterizzato "da plurimi conflitti interni non controllati dalle forze di polizia ed anzi spesso coinvolgenti gli stessi apparati statali al fianco dell'uno o dell'altro gruppo in conflitto" sia di matrice religiosa che di origine economico - politica tali da comportare serio pericolo per l'incolumità dei residenti.



L'appellante ha evidenziato infatti che la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona che dà diritto alla protezione sussidiaria deve essere valutata con riguardo alla situazione attuale del Paese di origine, ai sensi dell'art. 8, comma 3, D.Lgs. 25/2008 dunque nel rispetto dei doveri di ampia indagine, di completa acquisizione documentale e di cooperazione istruttoria officiosa e valutazione della situazione reale anche attuale del Paese di provenienza.

Ha infine dedotto di avere provato e documentato la sussistenza dei presupposti per la protezione sussidiaria che il primo giudice aveva erroneamente ritenuto sufficienti solo ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

3. Il Collegio ritiene l'appello fondato.

Al fine di accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 14 lett. c) del D.L.vo n. 251/2007, il Collegio ha infatti esaminato le informazioni pervenute in data 24.3.2014 nel procedimento n. 384/2013 R.G. ed acquisite, ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 25/2008, presso la Commissione Nazionale Asilo.

Nell'ambito di tale procedimento, erano state richieste informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente in Nigeria con particolare riferimento:

a) al contesto politico sociale dell'Edo State, regione che, come quella di provenienza dell'appellante (Delta State), si trova a Sud del Paese;



- b) all'eventuale grado di diffusione della violenza in tale zona;
- c) al grado di intervento e controllo delle autorità pubbliche di fronte ad eventuali forme di violenza, se diffusa.

Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati, è emerso che "tra il 2012 - 2013 l'Edo State è risultato il terzo stato più violento su base pro-capite dell'area del Niger Delta, con 78 incidenti che hanno causato la morte di quasi 200 persone"; che i problemi esistenti in tale regione sono vari: criminalità, rapimenti e violenze domestiche, scontri tra bande, tra sette, tra gruppi politici o tra comunità; che uno dei più frequenti generi di violenza su base politica che si verificano regolarmente nell'Edo State sono rapine a mano armata e rapimenti; che altri generi di violenza sono costituiti da scontri per rivalità tra culti religiosi; che i perpetratori della violenza sono rappresentati da politici, uomini d'affari, operatori delle società petrolifere, leader di gruppi comunitari e leader dei sindacati, ognuno dei quali contribuisce alla violenza armata ingaggiando e fornendo armi a giovani disoccupati o corrompendo agenti di sicurezza; che le vittime della violenza sono rappresentate sia da membri delle società produttrici del petrolio sia da persone comuni e, in generale, giovani uomini; che l'eliminazione di tale violenza armata risulta difficile.

Nel citato rapporto della Commissione Nazionale Asilo si segnala che tali dati sono stati tratti:

- dal sito di "Action on Armed Violence" (AOAV)
<http://aoav.org.uk/2013/the-violent-road-Nigeria-south-south/>;



... dal sito di Fund for Peace: - The conflict Bulletin Edo state
January 2014

<http://library.fundforpeace.org/library/cungr1410nigeriaconflictbulletin-edo-02a.pdf>;

- NIGERIA WATCH Edo state - violenza ed incidenti

<http://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtListe&page=1>

Le informazioni sull'intera area del Delta del Niger risultano facilmente reperibili su siti affidabili, quali quelli del Ministero degli Affari Esteri e di Amnesty International e sono state ampiamente richiamate nell'atto di appello unitamente a quelle relative all'intero Paese: esse hanno dato luogo a una copiosa giurisprudenza di merito favorevole al riconoscimento della protezione sussidiaria, cui ha aderito questa Corte anche in recenti pronunce (v. sent. n. 470/2015 nella causa n. 769/2013; sentenza n. 530/2015 nella causa n. 25/2014).

Né può essere presa in considerazione la possibilità che la richiedente si trasferisca in altra regione, diversa da quella di provenienza, dovendo ribadirsi i principi di cui alla sentenza Cass. Civ. n. 2294/2012 in tema di protezione internazionale dello straniero, secondo cui *"il riconoscimento del diritto ad ottenere lo "status" di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso, nel nostro ordinamento, in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d'origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, atteso che tale condizione, contenuta nell'art. 8 della Direttiva 2004/83/CE, non è stata trasposta nel*



d.lgs. n. 251 del 2007, essendo una facoltà rimessa agli Stati membri inserirla nell'atto normativo di attuazione della Direttiva".

Tale principio, ribadito anche di recente dalla Corte di Cassazione (sent. n. 8399/2014), non è stato del resto in alcun modo contestato dagli appellati.

In ogni caso, e il rilievo appare assorbente, va rilevato che in Nigeria – che pacificamente costituisce lo stato di origine della richiedente - effettivamente sussiste, come dedotto e dall'appellante, una violenza indiscriminata e diffusa che coinvolge l'intero territorio, dal Nord al Sud del Paese, teatro di plurimi conflitti interni non controllati dalle forze di polizia e, anzi, coinvolgenti gli stessi apparati statali.

Attraverso la consultazione di siti attendibili richiamati dalla stessa appellante e attraverso le informazioni tratte da Internet e da numerosi recenti provvedimenti della giurisprudenza di merito (v. tra gli altri l'ordinanza emessa dallo stesso Tribunale di Trieste in data 2.11.2013 allegata al fascicolo d'ufficio di primo grado unitamente alla copia di un quotidiano locale del 20.3.2014; v anche ordinanza Tribunale Trieste di data 8.10.2013 dep. 9.10.2013 nel proc. r.g. n. 2117/2013) è infatti possibile accertare, con riferimento al 2013, l'esistenza di una spirale di violenza che ha mietuto migliaia di vittime al Nord – Nord Est e al Centro del paese in conseguenza degli attacchi e dei sanguinosi attentati del gruppo estremista militante islamico Boko Haram e degli abusi da parte delle forze di sicurezza; nel Nord Est è stata segnalata la presenza di attacchi contro cristiani; attacchi anche nello stato meridionale (Benin City) e nella regione di Plateau (città di Jos), nel Centro del paese, dove



sono ricorrenti le violenze etnico religiose; con riferimento al Sud va rilevato che "è salita di nuovo la tensione nella regione del Delta del Niger" dove a partire dal 2009 si è registrata anche una ripresa delle attività dei Guerriglieri del Movimento per l'Emancipazione del Delta del Niger (MEND) e ad altri gruppi armati.

Una verifica della situazione allo stato attuale (2014 - 2015) attraverso il Rapporto 2014 - 2015 di Amnesty International (relativo all'Africa subsahariana ed in particolare alla Nigeria) e al rapporto 2015 relativo a Boko Haram ha permesso al Collegio di accertare che la situazione di conflitto non solo non è cessata ma, al contrario, si è sviluppata con modalità particolarmente violente, minacciando "la stabilità della più popolosa nazione africana oltre che la pace e la sicurezza dell'intera regione", nel mentre tortura e maltrattamenti sono abitualmente praticati anche dai servizi di sicurezza nell'intero paese, ove si assiste a gravi e ripetute violazioni dei diritti umani.

In definitiva, dalle notizie diffuse su diversi siti emerge un allarmante e desolante quadro per la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, in quanto il pericolo per qualsiasi cittadino nigeriano di essere vittima di attentati, rischia di diventare una condizione costante della sua vita quotidiana: "...ad inizio settembre le forze di polizia hanno lanciato l'allarme secondo cui Boko Haram starebbe pianificando di allargare la propria minaccia terroristica all'intero paese (...) Nella valutazioni diffuse da queste autorità gli attacchi terroristici possono avvenire ovunque ed i maggiori centri urbani possono rappresentare un bersaglio privilegiato" (...) Si segnala altresì che in tutta la Nigeria è molto elevato il rischio di



sequestri di persona con finalità terroristiche o di riscatto, questi ultimi in particolare nel sud del paese, in alcuni casi conclusisi tragicamente" (v. informazioni sul sito del Ministero degli Affari Esteri, www.viaggiare Sicuri.it pubblicate il 7.12.2015).

Pertanto la decisione impugnata va riformata essendo ancora attuale la delineata situazione di elevato e qualificato pericolo di essere vittima innocente di atti di violenza indiscriminata connessi ai plurimi conflitti armati che coinvolgono l'intero territorio della Nigeria e sussistendo perciò un potenziale ed attuale rischio per l'incolumità dei cittadini di quel paese, tale da integrare la fattispecie prevista dall'art. 14 lett. c del D.lvo n. 251/2007 ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria (*"minaccia derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale"*), con conseguente piena applicabilità del principio di non respingimento.

Quanto al regime probatorio, si osserva che, contrariamente a quanto sostenuta dalla difesa degli appellati, quando il grado di violenza indiscriminata è così elevato da ritenere che, se una persona rientrasse nel paese di origine correrebbe un rischio effettivo di subire tale minaccia, il rischio che corre il singolo non deve essere provato (diversamente dal rischio individualizzato, per il quale, viceversa, non è richiesta la dimostrazione della gravità della situazione generale del Paese - v. sentenza n. 465 del 17.2.2009 Elgafaji della Corte di Giustizia dell'Unione v. anche sentenza 285 del 31.1.2014 Aboubacar Diakité); restano con ciò assorbiti e superati i rilievi sollevati dagli appellati sulla credibilità delle



allegazioni svolte dalla ricorrente in ordine all'esistenza di un rischio legato a ragioni personali.

In presenza della minaccia derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, si prescinde infatti dalla posizione personale del richiedente, posto che diversamente da quanto previsto per lo status di rifugiato, il principio della personalizzazione della minaccia o del danno non si applica alla protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007 (v. Cass. Civ. 6503/2014; 26887/2013; 8389/2012; 6880/2011).

...
Va infine rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che sia l'autorità amministrativa esaminante che il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria, dovendo ravvisarsi un dovere di cooperare del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale (Cass. Civ. 4230/2013; v. anche 16202/2012; 10202/2011; 26056/2010; 17576/2010).

La giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen. 32685/2010) e la Corte Europea dei diritti dell'Uomo (CEDU 28.2.2008 ric. n. 37201 Saadi c. Italia) hanno attribuito pieno valore probatorio ai documenti e rapporti elaborati anche da organizzazioni non governative, quali Amnesty




International e Human Rights Watch, la cui affidabilità è generalmente riconosciuta sul piano internazionale.

4. Per tali motivi, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'ordinanza impugnata, va riconosciuta all'appellante la protezione sussidiaria.

Sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese di causa di entrambi i gradi alla luce degli interessi di natura pubblicistica coinvolti nella decisione e della natura dei diritti oggetto del giudizio, oltre che in considerazione della mutevolezza del quadro di riferimento giurisprudenziale, normativo e fattuale che caratterizza la materia, e di quello probatorio, essendo la decisione strettamente collegata all'acquisizione e alla valutazione di fonti sulla situazione del paese di provenienza del richiedente non sempre univoche e di facile lettura, stante anche la complessità e la fluidità che spesso caratterizza detta situazione.

P.Q.M

La Corte d'Appello di Trieste, prima sezione-civile, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa di appello n. 666/2014 R.G., proposta con atto di citazione notificato il 12.11.2014, da  nata in Delta State (Nigeria) il 27.8.1985, nei confronti del Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia, avverso l'ordinanza ex art. 702 bis

fin



c.p.c. e 19 D. lgs n. 150/2011 emessa dal Tribunale di Trieste in data
11.10.2014 (dep. 14.10.2014) nel procedimento n. 722/2014 r.g., così
decide:

In accoglimento dell'appello e in riforma dell'ordinanza impugnata,

RICONOSCE

a _____ nata in Delta State (Nigeria) il 27.8.1985, la protezione
sussidiaria.

DICHIARA

integralmente compensate tra le parti le spese del primo e del secondo
grado.

Così deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del 22.12.2015

Il Presidente

Dott. Salvatore Daidone

Il Consigliere rel.

Dott. M. Antonietta Chiriaco

CANCELLIERE
Anna Marussich

Depositato in cancelleria il **11 GEN 2016**

CANCELLIERE
Anna Marussich

